

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 912

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1994

Norme per la costituzione delle comunità montane

ONOREVOLI SENATORI. - La provincializzazione obbligatoria delle comunità montane interprovinciali, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, realizza un effetto fortemente negativo per l'azione di promozione e di valorizzazione delle zone montane, pregiudicando l'omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani unitari, consolidati da tempo, ancorchè appartenenti a due province.

Tale disposizione legislativa prevede un aumento degli enti montani in palese contrasto con le ipotesi di razionalizzazione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica.

Si propone l'approvazione della modifica del comma 1, dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990.

L'approvazione di tale proposta in presenza di province di nuova costituzione eviterebbe la conseguente divisione delle comunità montane preesistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le parole «parzialmente montani» e «della stessa provincia» sono inserite le seguenti «di norma».

2. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

3. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 31 dicembre 1995.

